Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.5.1993

**SEGRETERIA TECNICA**

# BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI

# PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**COMUNICAZIONE e VISIBILITA’**

Le attività di comunicazione sono parte integrante di ogni progetto di cooperazione e sono prese in considerazione nell'ambito della valutazione con assegnazione di punteggio specifico. L’EA Coordinatore e gli EEAA Partner del Progetto devono adottare tutte le misure necessarie per dare visibilità al finanziamento ricevuto dalla CAI. Le misure descritte nel piano di comunicazione del Progetto devono essere in linea con le seguenti disposizioni.

1. Ogni progetto di cooperazione deve prevedere **un piano di comunicazione e relativo cronogramma.**
2. L’EA Coordinatore ed i Partner di Progetto devono sempre menzionare il titolo del Progetto e il contributo finanziario della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) nelle informazioni fornite ai destinatari finali dell'azione; nelle relazioni sul Progetto a diffusione interna e/o pubblica o in occasione di conferenze e/o seminari;
3. Ogni progetto di cooperazione deve avere un **proprio sito web oppure un’area web dedicata sul sito dell’EA Coordinatore** oltre ad essere presente, con pagine proprie e/o link dedicati sui siti dei Partner del Progetto.
4. La pubblicazione del **sito** o delle pagine web dedicate deve avvenire **entro tre mesi dalla data di inizio** del Progetto ed essere **aggiornato/e su base almeno mensile per tutta la durata del Progetto**.
5. Nel sito/pagine web dedicate deve essere pubblicato il titolo del Progetto, il nome dell’EA Coordinatore e dei componenti dell’Accordo di partenariato, le loro coordinate e una presentazione dei contenuti e degli obiettivi del Progetto insieme all’ammontare complessivo del finanziamento ricevuto oltre a riportare sempre la dicitura “progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)”.
6. Ogni attività con i media mainstream deve essere preventivamente concordata e autorizzata dalla ST-CAI.
7. La ST-CAI può utilizzare, per le sue attività di comunicazione e informazione o per assolvere agli obblighi di trasparenza i documenti, in particolare i report periodici delle attività, i risultati delle attività e qualsiasi altro materiale, come immagini o materiale audiovisivo (previa relativa liberatoria) ricevuto.